

COMMISSIONE SISMICA FEDERALE - LAZIO SUD  
Verbale del 27/06/2019

Frosinone, 27 giugno 2019

Si riunisce la Commissione Sismica Federale – Lazio sud alle ore 10:00.

Partecipano alla riunione:

Mauro Annarelli	Presidente Ordine degli Ingegneri di Frosinone
Giovanni Andrea Pol	Presidente Ordine degli Ingegneri di Latina
Luca di Franco	Ordine Ingegneri di Latina
Dario Vitaterna	Ordine Ingegneri Frosinone
Raffaele Ruscillo	Collegio dei Geometri di Frosinone
Massimo Penna	Ordine Architetti di Frosinone
Francesco De Angelis	Ordine Architetti di Frosinone
Dario Bastoni	Ordine Architetti di Frosinone
Roberto Rodi	Funzionario Genio Civile Lazio Sud - Cassino
Viviana Taddeo	Funzionario Genio Civile Lazio Sud - Cassino
Luigi Orsini	Funzionario Genio Civile Latina
Antonino Infantino	Funzionario Genio Civile Latina
Clementino Montrella	Funzionario Genio Civile Frosinone
Paolo Emilio Tosti	Funzionario Genio Civile Frosinone

Funge da segretario verbalizzante l'Arch Massimo Penna.

Apertura lavori ore 10:30.

**Mauro Annarelli** . Apre la discussione Il Presidente dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Frosinone Mauro Annarelli che dopo i saluti di rito disquisisce sull'importanza del protocollo d'intesa sottoscritto il 24/06/2019 tra la Regione Lazio e gli Ordini degli Ingegneri del Lazio. Il Presidente spiega che tale protocollo d'intesa è finalizzato a intensificare il rapporto tra queste due istituzioni e che grazie ad esso sarà avviata una collaborazione su temi di approfondimento, riportati nell'Allegato al protocollo, relativi a energia, ambiente, pianificazione territoriale e rigenerazione urbana, strutture e sismica, tutela idrogeologica, protezione civile, edilizia pubblica e privata, sicurezza stradale, attività produttive, trasporti, infrastrutture e mobilità, ingegneria sanitaria e biomedica, information technology e digitalizzazione, sanità, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, formazione e semplificazione.

Con riferimento alla riunione in corso, invece, il Presidente Annarelli spiega che è finalizzata a trovare soluzioni condivise tra le varie aree decentrate del genio civile del Lazio sud e sottolineando la fondamentale importanza che i vari geni civili regionali abbiano una linea comune sulle procedure e sull'interpretazione normativa, al fine di non creare differenze applicative tra le aree decentrate, proponendo infine che il gruppo di lavoro si riunisca con cadenza mensile.

**Giovanni Andrea Pol**. Prende la parola Il Presidente dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Latina Pol Giovanni Andrea, che dopo i saluti di rito spiega come, per dare immediata attuazione al protocollo, si sia prevista l'istituzione di una cabina di regia, coordinata dal direttore regionale ai Lavori pubblici e composta dai direttori regionali competenti sulle tematiche trattate e dai presidenti dei cinque ordini provinciali degli ingegneri. Questi si riuniranno con cadenza bimestrale, assicurando il raccordo dei tavoli tecnici, assicurando il pieno coinvolgimento e la necessaria informazione a tutti i soggetti interessati, monitorando l'attuazione degli obiettivi dell'accordo. Il protocollo d'Intesa avrà validità per tutta la durata della legislatura regionale.

**Luca di Franco**. Prende la parola l'Ing. Luca di Franco che porta all'attenzione del gruppo di lavoro alcuni quesiti emersi nelle precedenti riunioni o giunti agli Ordini professionali dai propri iscritti.

COMMISSIONE SISMICA FEDERALE - LAZIO SUD  
Verbale del 27/06/2019

QUESITO 1. Progetti con deposito / autorizzazione sismica precedenti all'entrata in vigore delle NTC 2018 per i quali i lavori non siano stati ultimati o non sia stata ancora presentata la Relazione a Strutture Ultimate

Nel caso di lavori in zona sismica regolarmente autorizzati dal Genio civile prima delle NTC 2018, ma per i quali i lavori sono ancora in corso o siano ultimati e per essi non è stata presentata la Relazione a Strutture ultima e/o il Certificato di Collaudo, esiste un obbligo di adeguamento alle nuove norme sismiche di cui al DM 17/01/2018?"

L'ing. Luca di Franco esprime la propria opinione che può così essere riassunta dall'applicazione dell'art.2 del D.M. 17-01-2018 e più precisamente:

*Alla luce dell'Art. 2<sup>1</sup> del D.M. 17/01/2018 tutti i lavori le cui opere strutturali siano in corso di esecuzione o per le quali sia già stato depositato il progetto esecutivo, ai sensi delle vigenti disposizioni, presso i competenti uffici prima della data di entrata in vigore delle Norme tecniche per le costruzioni di cui all'art. 1, si possono continuare ad applicare le previgenti Norme tecniche per le costruzioni fino all'ultimazione dei lavori ed al collaudo statico degli stessi;*

**Luigi Orsini.** Il Funzionario Genio Civile Latina Luigi Orsini pone il problema della "scadenza della pratica autorizzativa" passati i tre anni dall'inizio dei lavori come da Regolamento Regionale 13/07/2016 n.14 Art 7<sup>2</sup> commi 6-7;

**Dario Vitaterna.** L'ing. Dario Vitaterna propone di differenziare:

- pratiche per le quali si è proceduto al deposito/attestazione sismica ante 2012 (precedenti al Regolamento Regionale 07/02/2012 n.2. Art. 5<sup>3</sup> commi 6-7) per le quali non vi era limite temporale di validità dalle pratiche e per le quali quindi si può procedere al deposito della R.S.U. e del conseguente Certificato di Collaudo
- pratiche per le quali si è proceduto al deposito/attestazione sismica post 2012 (successive al Regolamento Regionale 07/02/2012 n.2. Art. 5 commi 6-7), per le quali se trascorsi i tre anni si deve

---

<sup>1</sup> D.M. 17/01/2018 Art. 2

Ambito di applicazione e disposizioni transitorie

1. Nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per le opere pubbliche o di pubblica utilità in corso di esecuzione, per i contratti pubblici di lavori già affidati, nonché per i progetti definitivi o esecutivi già affidati prima della data di entrata in vigore delle norme tecniche per le costruzioni di cui all'art. 1, si possono continuare ad applicare le previgenti norme tecniche per le costruzioni fino all'ultimazione dei lavori ed al collaudo statico degli stessi. Con riferimento alla seconda e alla terza fattispecie del precedente periodo, detta facoltà è esercitabile solo nel caso in cui la consegna dei lavori avvenga entro cinque anni dalla data di entrata in vigore delle norme tecniche per le costruzioni di cui all'art. 1. Con riferimento alla terza fattispecie di cui sopra, detta facoltà è esercitabile solo nel caso di progetti redatti secondo le norme tecniche di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 2008.
2. Per le opere private le cui opere strutturali siano in corso di esecuzione o per le quali sia già stato depositato il progetto esecutivo, ai sensi delle vigenti disposizioni, presso i competenti uffici prima della data di entrata in vigore delle Norme tecniche per le costruzioni di cui all'art. 1, si possono continuare ad applicare le previgenti Norme tecniche per le costruzioni fino all'ultimazione dei lavori ed al collaudo statico degli stessi;

<sup>2</sup> Regolamento Regionale 13/07/2016 n.14 Art 7 commi 6-7;

6. L'inizio dei lavori, previa comunicazione di cui al comma 5, deve avvenire entro un anno dalla data di rilascio del titolo abilitativo edilizio comunale. La relativa ultimazione deve avvenire entro tre anni dalla data dell'inizio dei lavori, salvo quanto previsto dall'articolo 15, comma 2, del D.P.R. 380/2001.
7. L'autorizzazione sismica o l'attestazione avente valore di autorizzazione sismica è rinnovabile con le medesime modalità indicate all'articolo 3.

<sup>3</sup> Regolamento Regionale 07/02/2012 n.2. Art. 5 commi 6-7

6. L'inizio dei lavori, previa comunicazione di cui al comma 5, deve avvenire entro un anno dalla data di rilascio dell'autorizzazione sismica o dell'attestazione avente valore di autorizzazione sismica ovvero dalla data di rilascio del titolo abilitativo edilizio comunale, qualora lo stesso sia acquisito successivamente alla data dell'autorizzazione sismica o dell'attestazione avente valore di autorizzazione sismica. La relativa ultimazione deve avvenire entro tre anni dalla data dell'inizio dei lavori.
7. L'autorizzazione sismica o dell'attestazione avente valore di autorizzazione sismica è rinnovabile con le medesime modalità indicate all'articolo 2.

COMMISSIONE SISMICA FEDERALE - LAZIO SUD  
Verbale del 27/06/2019

presentare istanza di rinnovo seguendo le norme vigenti all'epoca dell'Autorizzazione / Deposito Sismico della pratica originaria.

**Roberto Rodi.** Il Funzionario Genio Civile Lazio Sud - Cassino Ing. Roberto Rodi in riferimento al quesito 1, richiama gli adempimenti previsti dall'Art. 104<sup>4</sup> del DPR 380-2001 relativamente alle costruzioni iniziate prima dell'entrata in vigore del provvedimento di zona sismica di nuova classificazione, in considerazione che la Regione Lazio ha approvato la "Nuova classificazione sismica della Regione Lazio" con DGRL n.387 nel 2009 con la quale ha revocato la precedente classificazione avvenuta con DGRLn.766/03 e individuato le nuove zone sismiche associandole ciascuna a nuovi valori di accelerazione sismica.

**Clementino Montrella.** Il Funzionario Genio Civile di Frosinone Clementino Montrella afferma di dover interpretare letteralmente la norma e che siano soggette a tale art. 104 del DPR 380/2001 solo le costruzioni iniziate prima che il Comune ove sorge la costruzione fosse classificato come sismico e che per "nuova classificazione sismica" non si possa intendere la riclassificazione sismica di un comune già precedentemente dichiarato in zona sismica.

Concorda inoltre con l'ing. Luca di Franco sull'applicazione dell'art.2 del D.M. 17-01-2018, sottolineando quindi che per tutti i lavori le cui opere strutturali siano in corso di esecuzione o per le quali sia già stato depositato il progetto esecutivo, ai sensi delle vigenti disposizioni, presso i competenti uffici prima della data di entrata in vigore delle Norme tecniche per le costruzioni di cui all'art. 1 del D.M. 17-01-2018, si possono continuare ad applicare le previgenti Norme tecniche per le costruzioni fino all'ultimazione dei lavori ed al collaudo statico degli stessi.

**Dario Vitaterna.** L'ing. Dario Vitaterna dichiara di essere d'accordo con l'interpretazione del Funzionario Montrella e fa notare come il comma 1 dell'art. 104 "**Tutti coloro che in una zona sismica di nuova classificazione abbiano iniziato una costruzione prima dell'entrata in vigore del provvedimento di classificazione sono tenuti a farne denuncia, entro quindici giorni dall'entrata in vigore del provvedimento di classificazione...**" non avrebbe senso se l'opera fosse stata autorizzata in un Comune già dichiarato sismico in quanto non servirebbe denunciare al genio civile che è in corso una costruzione al momento della riclassificazione sismica in quanto l'ufficio Regionale del Genio Civile ne sarebbe già a conoscenza. L'ing. Vitaterna ricorda anche che la classificazione in zone sismiche non trova alcun riscontro nelle NTC 2018 in quanto l'azione sismica è puntuale e che la classificazione sismica abbia significato solo dal punto di vista amministrativo.

**Luca Di Franco.** Anche l'ing. Luca di Franco si dichiara d'accordo con l'interpretazione del Funzionario del genio civile di Frosinone Clementino Montrella di considerare per "costruzioni in corso in zone sismiche di nuova classificazione" le costruzioni iniziate prima che il Comune ove sorge l'opera sia stato classificato

---

<sup>4</sup> **Art. 104 DPR 380-2001 (Costruzioni in corso in zone sismiche di nuova classificazione)**

1. Tutti coloro che in una zona sismica di nuova classificazione abbiano iniziato una costruzione prima dell'entrata in vigore del provvedimento di classificazione sono tenuti a farne denuncia, entro quindici giorni dall'entrata in vigore del provvedimento di classificazione, al competente ufficio tecnico della regione.
2. L'ufficio tecnico della regione, entro 30 giorni dalla ricezione della denuncia, accerta la conformità del progetto alle norme tecniche di cui all'articolo 83 e l'idoneità della parte già legittimamente realizzata a resistere all'azione delle possibili azioni sismiche.
3. Nel caso in cui l'accertamento di cui al comma 2 dia esito positivo, l'ufficio tecnico autorizza la prosecuzione della costruzione che deve, in ogni caso, essere ultimata entro due anni dalla data del provvedimento di classificazione; nel caso in cui la costruzione possa essere resa conforme alla normativa tecnica vigente mediante le opportune modifiche del progetto, l'autorizzazione può anche essere rilasciata condizionatamente all'impegno del costruttore di apportare le modifiche necessarie. In tal caso l'ufficio tecnico regionale rilascia apposito certificato al denunciante, inviandone copia al dirigente o responsabile del competente ufficio comunale per i necessari provvedimenti.
4. La Regione può, per edifici pubblici e di uso pubblico, stabilire, ove occorra, termini di ultimazione superiori ai due anni di cui al comma 3.
5. Qualora l'accertamento di cui al comma 2 dia esito negativo e non sia possibile intervenire con modifiche idonee a rendere conforme il progetto o la parte già realizzata alla normativa tecnica vigente, il dirigente dell'ufficio tecnico annulla la concessione ed ordina la demolizione di quanto già costruito.

COMMISSIONE SISMICA FEDERALE - LAZIO SUD  
Verbale del 27/06/2019

come sismico e ricorda che l'art. 104 non sia altro che la trasposizione nel DPR 380/2001 dell'Art<sup>5</sup>. 30 della Legge 02/02/1974 n.64 Art.30;

**Mauro Annarelli.** Il Presidente dell'Ordine degli Ingegneri Mauro Annarelli fa notare che la problematica riguarda diverse centinaia di costruzioni sul territorio della Regione Lazio, regolarmente progettate e denunciate al Genio Civile, e che per la maggioranza di esse i lavori sono terminati prima che intervenisse una riclassificazione sismica del territorio Comunale, ma non si è proceduto al deposito della RSU spesso per mancanza di soldi dei proprietari. Chiede se sia possibile procedere con l'adeguamento o l'abbattimento di tutte quelle strutture il cui deposito/autorizzazione sismica sia avvenuto ai sensi del D.M. del 96, terminate e abitate ormai da anni ma per le quali non si è mai provveduto al deposito della RSU. Il Presidente Annarelli

**Alla luce degli interventi sopra illustrati, il gruppo di lavoro decide di chiedere formalmente al Direttore Regionale Area Genio Civile Regione Lazio quanto segue:**

1. **“come comportarsi nel caso di lavori in zona sismica regolarmente autorizzati dal Genio civile con precedente normativa sismica, ma che gli stessi non siano ancora ultimati ovvero gli stessi siano stati ultimati e non sia stata ancora presentata la Relazione a Strutture ultimata e/o il Certificato di Collaudo?  
Esiste un obbligo di adeguamento alle nuove norme sismiche di cui al Dm 17/01/2018 o si può applicare l'art.2 del D.M. 17-01-2018 potendo continuare *ad utilizzare le previgenti Norme tecniche per le costruzioni fino all'ultimazione dei lavori ed al collaudo statico degli stessi?*”**
2. **“come interpretare l'art.104 del DPR 380/2001? *(Costruzioni in corso in zone sismiche di nuova classificazione)*  
L'obbligo di fare denuncia al competente ufficio tecnico della regione, entro quindici giorni dall'entrata in vigore del provvedimento di classificazione si riferisce solo al caso in cui, per lavori in corso d'opera, un comune non ancora classificato sismico viene inserito in zona sismica di nuova classificazione oppure si riferisce al caso in cui il comune, pur essendo già classificato in zona sismica, viene modificata per esso in qualsiasi modo la classificazione sismica?”**

---

<sup>5</sup> Legge 02/02/1974 n.64 Art.30;

*Costruzioni in corso in zone sismiche di nuova classificazione*

*Non sono tenuti al rispetto delle presenti norme, nelle zone sismiche di nuova classificazione, tutti coloro che abbiano iniziato una costruzione prima dell'entrata in vigore del provvedimento di classificazione purché la costruzione sia ultimata entro due anni dalla data del provvedimento stesso. Il presidente della giunta regionale può per edifici pubblici e di uso pubblico stabilire, ove occorra, termini di ultimazione superiori ai due anni di cui al comma precedente.*

*Qualora però la costruzione non fosse conforme alle norme tecniche di cui al precedente art. 3 dovrà arrestarsi la costruzione stessa entro i limiti previsti dalle stesse norme.*

*Ove tuttavia detti limiti fossero già stati superati, potrà proseguirsi la costruzione fino al completamento del piano in corso di costruzione.*

*Entro quindici giorni dall'entrata in vigore del provvedimento di classificazione, chiunque abbia in corso una costruzione dovrà farne denuncia all'ufficio tecnico della Regione o all'ufficio del Genio civile, secondo le competenze vigenti.*

*L'ufficio di cui al comma precedente entro 30 giorni dalla ricezione della denuncia, accertato lo stato dei lavori ai sensi dei commi precedenti, rilascia apposito certificato al denunciante, inviandone copia al sindaco del Comune, specificando, eventualmente, la massima quota che l'edificio può raggiungere.*

*In caso di violazione degli obblighi stabiliti nel presente articolo si applicano le disposizioni del Titolo III.*

COMMISSIONE SISMICA FEDERALE - LAZIO SUD  
Verbale del 27/06/2019

QUESITO 2. TETTI RIPORTATI

E' possibile la realizzazione di tetti riportati in zona sismica?"

Dopo una attenta analisi delle problematiche relative ai tetti riportati in zona sismica il gruppo di lavoro concorda sulla possibilità di realizzare tetti riportati secondo precisi criteri che saranno stabiliti da specifiche linee guida che saranno oggetto di discussione e approfondimento nei successivi incontri.

Il gruppo di lavoro chiude i lavori alle ore 13:00 e convoca la successiva riunione per il giorno 18/07/2019 alle ore 10:00

